

In pochi distretti soltanto si è verificato qualche ritardo, e il ritardo deriva non da inerzia delle autorità alle quali spetta la nomina dei conciliatori, ma bensì da indugi nella formazione delle liste o nella trasmissione delle informazioni che erano state domandate dai presidenti delle Corti d'appello intorno alla capacità e moralità degli iscritti nelle liste. Nondimeno, anche là dove sonosi verificati questi ritardi, sia certo l'onorevole De Gaglia che si provvederà affinché tutte le nomine siano fatte con la maggiore sollecitudine.

Mi domanda, in secondo luogo, l'onorevole De Gaglia, se io intenda di valermi della disposizione dell'articolo 11 della legge del 30 marzo 1890.

L'articolo 11 della legge del 30 marzo 1890 stabilisce che la presidenza delle Corti d'assise, fuori del capoluogo della Corte d'appello, possa essere affidata al presidente del Tribunale locale; e l'articolo 16 della medesima legge permette che sia applicata questa disposizione anche prima dell'attuazione della legge rispetto a tutte le altre sue disposizioni. Vi è anzi una circolare del ministro di grazia e giustizia, del 31 gennaio 1891, che dava istruzioni ai presidenti delle Corti d'appello ed alle altre autorità locali per l'applicazione di questa disposizione di legge; e, fra le altre cose, questa circolare suggeriva ai presidenti dei tribunali di astenersi da tutte quelle funzioni, che potessero impedire loro di presiedere in seguito le Corti d'assise.

Questa disposizione di legge però, debbo ammetterlo, non ha avuta una larga attuazione, perchè non sempre nei presidenti dei tribunali si sono trovate tutte le qualità necessarie (e non sono poche) per poter presiedere le Corti di assise, e perchè non sempre i presidenti delle Corti di appello hanno secondato gli eccitamenti del Ministero, e più spesso si sono lasciati vincere dalla preoccupazione, che i presidenti dei tribunali, chiamati a presiedere le Corti di assise, non potessero più attendere alle loro ordinarie incombenze.

Siccome però io sono convinto dell'utilità di questa disposizione, non mancherò di studiare e di adoperarmi perchè essa abbia la più larga attuazione possibile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Gaglia.

**De Gaglia.** Ringrazio l'onorevole guardasi-

gilli della risposta che ha dato alla prima parte della mia interrogazione, cioè del giustificato ritardo alla nomina dei conciliatori in diversi Comuni. Mi permetto osservare, però, che siccome doveva andare in vigore al 1° luglio, fu differita al 1° gennaio 1893, vi erano sei mesi di tempo per compiere il lavoro necessario. L'inconveniente che si verifica adesso è questo: che quantunque, come dice l'onorevole ministro, si sia provveduto per nove decimi, in parecchi Comuni non si possono fare cause, appunto perchè manca il conciliatore; e l'onorevole ministro, come avvocato, conosce benissimo quali gravi danni possa produrre il ritardo di una causa.

In quanto alla seconda parte della mia interrogazione, l'onorevole ministro ha detto che effettivamente l'articolo 11 della legge 30 marzo 1890 non è stata attuata...

**Bonacci, ministro guardasigilli.** Non è stata attuata largamente.

**De Gaglia.** Io ho presente il calendario della Corte di appello di Napoli, dal quale risulta che per alcune Corti di assise, è stato nominato un solo presidente; il che importa che se vi sono due diversi circoli, quando uno lavora, l'altro deve necessariamente restare in ozio.

Quindi mi pare che se in Italia la giustizia non cammina, sia per colpa nostra, perchè cioè non ci curiamo che le leggi siano attuate. Per esempio, io so che la Corte di assise di Campobasso ha più di sessanta detenuti da giudicare, alcuni dei quali forse dovranno essere assolti.

Ebbene la Corte di appello di Napoli ha nominato quest'anno, come l'anno scorso, un solo presidente per l'Assise di Benevento e per quella di Campobasso; per modo che fino a quando la Corte d'assise di Benevento lavorerà, quella di Campobasso deve rimaner chiusa.

Intanto mi dica, onorevole ministro; perchè si debbono tener sospesi così quaranta processi con sessanta detenuti, parte dei quali potrà ottenere la libertà?

C'è poi un altro inconveniente. La legge da me ricordata, all'articolo 11, parla del solo presidente. Ma io domando all'onorevole Bonacci: perchè in questi tempi in cui si lesina financo il centesimo, si permette che dalle sedi centrali delle Corti d'appello siano distaccati alle Corti d'assise dei sostituti procuratori generali, quando ogni Tribunale si